

An Ugo De Luca
Via F Rosazza 32
00153 Roma
3381413191

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO-REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO

Per il **Comune di Tarvisio (UD)**, in persona del Sindaco Dott. Renato CARLANTONI, con sede in Tarvisio (UD), Via Roma 3, P.I. e C.F. 00251670303, difeso e rappresentato, giusta procura a margine del presente atto, in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 127/2016, determina n. 308/2016 dall'Avv. Teresa BILLIANI (C.F. BLLTRS68A44F8339P), del Foro di Trieste, con studio in Trieste, Via Mazzini della Libertà 13, eleggendo domicilio presso l'Avv. Ugo DE LUCA, in Roma, Via Federico Rosazza 32

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (C.F. 9743991058) in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Via Nomentana

2

nonché contro

Comune di Rive D'Arcano (UD), (P.IVA 00460120306) in persona del legale rappresentante in carica *pro tempore*, con sede in Rive D'Arcano, Piazza I

Maggio 1

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COP
DIRITTI ASSOLTI COA
ARCHIVIO SULLA RICHIESTA



FUNZIONARIO

ORIGINALE
si Notificati oggi ULTIMO
giorno 5/9/2016

PROCURA

Il sottoscritto Dott. Renato CARLANTONI, Sindaco e legale rappresentante del Comune di Tarvisio, delega l'Avv. Teresa BILLIANI a rappresentare e difendere il Comune di Tarvisio nel presente giudizio, in ogni sua fase, stato o grado, compresa l'eventuale fase di riassunzione, opposizione e/o impugnazione, l'eventuale esecuzione, anche riproposta, ed eventuali fasi di opposizione alla stessa, nonché in eventuali procedure cautelari e/o inibitorie, conferendo ogni più ampia facoltà necessaria al buon fine dell'incarico, inclusa quella di transigere e conciliare le liti, chiamare in causa, proporre querela di falso, svolgere o proporre domanda riconvenzionale, interporre reclami o gravami, promuovere o resistere in procedimenti cautelari, riscuotere somme, dare quietanza, rinunciare agli atti, nominare altri procuratori e farsi sostituire.

Marina altresì di voler eleggere domicilio ai fini del suddetto giudizio presso l'Avv. Ugo De Luca in Roma, Via F. Rosazza 32.

Informato sul contenuto degli artt. 10, 11 e 13 del D.Leg.vo n. 196/2003, acconsente al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali e sensibili che lo riguardano anche con mezzi informatizzati, per le finalità e gli adempimenti connessi alla presente procura.

Folmezzo, li

Dott. Renato CARLANTONI
(Sindaco del Comune di Tarvisio)

E' autentica

Folmezzo, li

Avv. Teresa BILLIANI

- RESISTENTE -

- CONROINTERESSATO -

per l'annullamento, previa sospensione

- della nota dd. 06.06.2016, Prot. n. 12079, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, avente ad oggetto "*Programma 6000 Campanili - Comune di TARVISIO (UD)*"
- *Sentenza TAR Lazio 10622/2015 - Nuovi progetti di Interventi*";
- tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali.

* * *

Con il presente atto, il Comune di Tarvisio, come in epigrafe difeso e rappresentato, espone quanto in appresso:

Premessa

- Con ricorso introduttivo dd. 14.04.2014 promosso avverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Comune di Rive d'Arcano, e successivo ricorso per motivi aggiunti dd. 31.05.2014, il Comune di Tarvisio, impugnava innanzi al T.A.R. per il Lazio, (sub R.G. 5756/2014), chiedendone l'annullamento, rispettivamente:
 1. il Decreto n. 46, dd. 13.02.2014, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio LUPI, con il quale è stato "*approvato il Programma degli interventi che accedono al finanziamento, allegato al presente decreto sotto la lettera A, nei limiti dell'importo reso disponibile dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in attuazione del Primo Programma 6000 Campanili di cui all'art. 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98*";

2. gli atti inviati al Comune di Tarvisio dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite posta certificata dd. 06.05.2014, Prot. n. 7248, avente ad oggetto *"1° Programma 6000 Campanili - Intervento 0408 - Comune di Tarvisio - Trasmissione Nota n. 3754 del 18.03.2014"*, in particolare:

A) la risposta fornita dal Direttore Generale della Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, Giovanni GUGLIELMI, con la quale si evidenzia che *"dai riscontri effettuati si è rilevato che questa Amministrazione ha riscontrato tale richiesta con la nota n. 3754 del 18.3.2014 che si allega in copia, ma che mero errore materiale nel digitare l'indirizzo e-mail è stato inserito "fgv" anziché "fvg" come si rileva dall'attestato di accettazione dell'e-mail, che si allega"*;

B) la risposta fornita dal Direttore Generale della Direzione Generale per l'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, Giovanni GUGLIELMI, ove si rappresenta che *"In esito alla nota n. 3171 del 28.2.2014 di codesto Comune si comunica che nell'ambito della riserva stabilita dall'art. 6 c. 4 della convenzione MIT-ANCI relativamente alla Regione Friuli Venezia Giulia sono state valutate le istanze in ordine di arrivo. L'istanza del Comune di Tarvisio è risultata non ammissibile in quanto l'istanza di finanziamento ed i relativi allegati, è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 10 settembre 2013 e cioè in data antecedente all'approvazione della Convenzione e del relativo Atto Aggiuntivo, rispettivamente del 13 settembre 2013 e 30 settembre 2013, nonché della pubblicazione sulla GURI, avvenuta in data 9.10.2013"*;

- in buona sostanza, il Comune di Tarvisio ritenendo illegittima la non ammissione al Programma 6000 Campanili della istanza di finanziamento per un importo pari a € 1.000.000,00, chiedeva, fra l'altro, l'annullamento della graduatoria approvata con il predetto Decreto;
- all'esito del giudizio, il T.A.R. per il Lazio, Sezione Terza, Presidente Dott. Francesco CORSARO, con Sentenza n. 10622 depositata il 04.08.2015 (Estensore Dott. Achille SINATRA), accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti, annullando gli atti impugnati, sopra citati, condannando, altresì, la parte resistente al pagamento delle spese legali. Eloquente un passaggio della motivazione: "Si deve allora ritenere che il Comune di Tarvisio avrebbe dovuto essere collocato in posizione utile a ricevere il finanziamento per il progetto proposto" (doc. 1);
- nel prosieguo, il Comune di Tarvisio notificava la suddetta Sentenza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (da ora innanzi M.I.T.), presso il domicilio eletto. Avverso tale decisione il M.I.T. non promuoveva appello. Conseguentemente la Sentenza n. 10622/2015 del T.A.R. per il Lazio passava in giudicato (doc. 2);
- trascorsi alcuni mesi, il Comune di Tarvisio nulla ricevendo dal M.I.T.
 - nonostante la Sentenza *de qua* fosse divenuta definitiva - inviava a quest'ultimo, in data 24.05.2016, Prot. n. 6785, una richiesta avente ad oggetto la liquidazione del finanziamento presentata nell'ambito del Programma 6000 Campanili (doc. 3);

- ebbene. Come un fulmine a ciel sereno, il M.I.T. trasmetteva con propria PEC la nota dd. 06.06.2016, Prot. n. 12079, in questa sede impugnata, (inviata tuttavia all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del Comune di Tarvisio!) con la quale comunicava, incredibilmente, a quest'ultimo che *“questa Direzione non può dare corso alla richiesta formulata da Codesto Comune con la suddetta nota del 24.05.2016”*, in quanto (doc. 4):

“ - Il Comune di Tarvisio ha partecipato al bando per l'accesso ai finanziamenti del Primo Programma 6000 Campanili e la sua richiesta, in quanto valutata non ammissibile, non è stata inserita nell'elenco dei comuni ammessi a finanziamento con il D.M. n. 46 del 13.02.2014.

- A seguito del mancato inserimento della propria richiesta nel suddetto elenco il Comune di Tarvisio ha proposto ricorso al TAR Lazio che, con la sentenza n. 10622/15, pervenuta a questa Direzione con la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato n. 404456 del 14.09.2015, lo ha accolto.

- Nel frattempo il Comune di Tarvisio ha inteso partecipare anche al successivo bando, denominato Nuovi Progetti di Interventi, le cui modalità di partecipazione erano definite dalla Convenzione MIT-ANCI n. 3004 del 5.03.15, presentando la propria istanza di data 13.05.2015.

- Il suddetto bando prevedeva espressamente la non ammissibilità a finanziamento per i comuni che avevano già beneficiato delle risorse del precedente Programma 6000 Campanili.

- La nuova istanza del Comune di Tarvisio relativa al Programma Nuovi Progetti di Interventi è stata valutata ammissibile ed inserita

nell'elenco dei comuni finanziati con il D.M. n. 284 del 7.08.2015, antecedente all'acquisizione della Sentenza del TAR Lazio.

- A seguito di tale inserimento il Comune di Tarvisio ha trasmesso con nota n. 13900 in data 19.10.2015, successiva all'acquisizione della Sentenza del TAR Lazio, il Disciplinare regolante i rapporti per l'erogazione del finanziamento relativo al Programma Nuovi Progetti di Interventi, sottoscritto dal Sindaco, costituendo tale sottoscrizione e trasmissione implicita rinuncia al precedente finanziamento del Programma 6000 Campanili, stante l'esplicita previsione di non ammissibilità dell'accesso ad entrambi i finanziamenti.

- I successivi sviluppi seguiti dal Comune di Tarvisio per dare attuazione al suddetto Disciplinare (determina a contrarre, aggiudicazione definitiva, richiesta di erogazione del 1° rateo), confermano la volontà del comune di Tarvisio di usufruire del finanziamento concesso per il Programma Nuovi Progetti di Interventi, comportando ciò esplicita rinuncia al finanziamento del precedente Programma 6000 Campanili anche a seguito della Sentenza del TAR Lazio, già nota al momento della sottoscrizione del Disciplinare”;

- il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato per i seguenti

MOTIVI

Violazione di legge. Violazione dell'art. 97 Costituzione. Violazione del principio del buon andamento, imparzialità e trasparenza della p.a. Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, dell'errata

motivazione, manifesta ingiustizia e illogicità, erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Violazione della Legge 241/1990 sotto il profilo della violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione dei principi di buona fede posto in capo alla P.A. E di legittimo affidamento.

- In via preliminare, facendo un passo indietro, si rende necessario - alla luce della fuorviante versione fornita dal M.I.T nel provvedimento in questa sede impugnato (*sub* doc. 4) - rappresentare le seguenti circostanze:

1. successivamente alla proposizione del ricorso promosso contro il provvedimento di non ammissibilità al Programma 6000 Campanili e antecedentemente al deposito della Sentenza n. 10622/2015, avvenuto come già detto in data 04.08.2015, il Comune di Tarvisio presentava al M.I.T., in data 12.05.2015, una richiesta di contributo nell'ambito di un nuovo Programma Ministeriale denominato "*Nuovi Progetti di Interventi*". Per mera completezza, si precisa che quest'ultimo Programma era stato approvato con Decreto n. 88, dd. 06.03.2015, successivamente, pertanto, alla proposizione del predetto ricorso *sub* R.G. 5756/2014 (docc. 5-6);
2. il Comune di Tarvisio, consapevole della previsione di cui all'art. 3, comma 4, della Convenzione stipulata tra M.I.T. e A.N.C.I. in seno al Programma "*Nuovi Progetti di Interventi*" - secondo la quale "*non possono presentare istanza di contributo finanziario i Comuni beneficiari del finanziamento o dei rifinanziamenti previsti a favore delle richieste già presentate ai sensi del comma 9 dell'art. 18 del*

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 [n.d.r. Programma 6000 Campanili]” - inoltrava legittimamente la propria domanda (doc. 7).
Infatti, l'odierno ricorrente non era beneficiario di alcun finanziamento nell'ambito del Programma 6000 Campanili, posto che non era stato ammesso allo stesso, né tantomeno a quell'epoca (12.05.2015) era nemmeno noto l'esito del ricorso promosso innanzi all'Ill.mo T.A.R. adito (Sentenza depositata il 04.08.2015);

3. va detto che il Comune di Tarvisio partecipava all'ulteriore Programma Nuovi Progetti di Interventi per evitare di perdere anche tale opportunità di finanziamento pubblico. Nel caso di specie l'intervento, che aveva ad oggetto un progetto di riqualificazione urbana per un importo di € 270.000,00, veniva inserito nell'elenco degli interventi ammessi a finanziamento, come da nota del M.I.T., dd. 12.10.2015, Prot. n. 14872, con la quale il Ministero trasmetteva all'Ente locale il “Disciplinare” da sottoscrivere (doc. 8);
4. il Comune dava legittimamente corso a tale adempimento, come evidenziato nella nota di data 19.10.2015, Prot. n. 13900 (doc. 9), in considerazione del fatto che pure allora non risultava, a nessun titolo, beneficiario del finanziamento del Programma 6000 Campanili.
Infatti, nonostante il deposito della Sentenza n. 10622/2015, avvenuto in data 04.08.2015, non era pervenuto alcun cenno, alcuna notizia, alcun atto al Comune da parte del M.I.T.;
5. **a questo punto, il Comune di Tarvisio non comprendendo per quale ragione non fosse ancora giunto il finanziamento di €**

1.000.000,00 richiesto nell'ambito del Programma 6000 Campanili

- visto, peraltro, che nelle more la Sentenza n. 10622/2015, con la quale era stato, fra l'altro, disposto l'annullamento della graduatoria, era passata in giudicato - inviava, in data 24.05.2016, Prot. n. 6785 (sub doc. 3) una apposita istanza al M.I.T. per ottenere la liquidazione dell'importo spettante;

6. come già evidenziato, il M.I.T., con nota dd. 06.06.2016, (sub doc. 4), respingeva la predetta richiesta osservando, fra l'altro, che:

- la sottoscrizione, da parte del Comune di Tarvisio, del Disciplinare relativo al Programma Nuovi Progetti di Interventi, trasmesso in data 19.10.2015, costituiva *"implicita rinuncia al precedente finanziamento del Programma 6000 Campanili, stante l'esplicita previsione di non ammissibilità dell'accesso ad entrambi i finanziamenti"* ;

- *"i successivi sviluppi seguiti dal Comune di Tarvisio per dare attuazione al suddetto Disciplinare (richiesta erogazione 1° rateo) confermano la volontà del Comune di Tarvisio di usufruire del finanziamento concesso per il Programma Nuovi Progetti di Interventi, comportando ciò implicita rinuncia al finanziamento del precedente Programma 6000 Campanili, anche a seguito della Sentenza del TAR Lazio, già nota al momento della sottoscrizione del Disciplinare"*;

7. **ma non è tutto, il giorno 07.06.2016 - data, si badi, successiva alla richiesta formulata dal Comune di Tarvisio (24.05.2016) con riferimento al Programma 6000 Campanili, nonché alla conseguente risposta trasmessa dal Ministero (06.06.2016) - la**

parte resistente autorizzava, con apposito Decreto, il pagamento del 1° rateo dell'intervento inserito nel Programma Nuovi Progetti di Interventi (doc. 10);

- ora. Risulta palesemente illegittimo il *modus procedendi* posto in essere dal M.I.T. contrastante con i principi di correttezza, buona fede, razionalità, logicità, che dovrebbero contraddistinguere l'operato e l'attività della pubblica amministrazione;
- a tal proposito, non può sottacersi che il M.I.T., del tutto arbitrariamente, pur di negare, per l'ennesima volta, al Comune di Tarvisio il finanziamento relativo al Programma 6000 Campanili, pari a € 1.000.000,00, ha invocato delle circostanze prive di fondamento giuridico e del tutto fuorvianti;
- fa specie l'assoluta disinvoltura con la quale il Ministero fa discendere dalla sottoscrizione del Disciplinare di un altro Programma, la *"implicita rinuncia al precedente finanziamento del Programma 6000 Campanili stante l'esplicita previsione di non ammissibilità all'accesso ad entrambi i finanziamenti"*;
- **ebbene. Ciò non corrisponde assolutamente al vero. L'unica previsione contenuta nella Convenzione tra M.I.T. e A.N.C.I., afferente il Programma Nuovi Progetti di Interventi - richiamata, si badi, dallo stesso M.I.T., nell'atto impugnato - stabilisce, all'art. 3, comma 4, che "Non possono presentare istanza di contributo i Comuni beneficiari del finanziamento o dei rifinanziamenti previsti**

a favore delle richieste già presentate ai sensi del comma 9 dell'art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69";

- a ben vedere, da tale disposizione ne discende unicamente che:
 1. al momento della presentazione della "istanza di contributo", in seno al Programma Nuovi Progetti di Interventi, il soggetto richiedente non doveva essere un beneficiario del Programma 6000 Campanili. Il Comune di Tarvisio era legittimato a inoltrare la propria domanda contributiva in quanto al momento della stessa (12.05.2015) non era beneficiario di alcunchè, visto che la sua istanza non compariva nella graduatoria impugnata;
 2. qualora il soggetto proponente, al momento della presentazione della richiesta, fosse stato beneficiario di un finanziamento a valere sul Programma 6000 Campanili, il M.I.T. non avrebbe dovuto accogliere la richiesta presentata;
- **secondo la tesi del Ministero il Comune di Tarvisio avrebbe implicitamente rinunciato a € 1.000.000,00 a fronte di € 270.000,00? Ciò ha dell'incredibile!**

Questo è solo il frutto della fuorviante e astuta condotta del Ministero che così conseguirebbe un risparmio di € 730.000,00!

- **la verità è invece un'altra!**

Il Comune di Tarvisio non ha rinunciato al finanziamento richiesto nell'ambito del Programma 6000 Campanili, per il quale ha dovuto promuovere, a fronte

dell'illegittima non ammissione alla graduatoria, il noto ricorso innanzi al T.A.R. adito.

A tutt'oggi, ed è questa la sostanza della questione, l'Ente ricorrente non risulta beneficiario di tale finanziamento, posto che NULLA è accaduto successivamente al deposito della Sentenza n. 10622/2015, alla sua notifica da parte del Comune ed al passaggio in giudicato della stessa!

- **il fatto di diventare beneficiario del finanziamento a valere sul Programma 6000 Campanili (il Comune di Tarvisio lo sta chiedendo dal 2014!) avrebbe semplicemente comportato l'eventuale revoca del secondo contributo da parte del M.I.T.;**
- **il M.I.T., per contro, non ha operato secondo buona fede, creando pretestuosamente una commistione tra i 2 Programmi citati, non dando scampo al Comune.**

Prova provata di un tanto è la circostanza secondo la quale il Ministero, successivamente alla richiesta di liquidazione del contributo 6000 Campanili inviata dal Comune di Tarvisio in data 24.05.2016, anziché liquidare il primo, ha addirittura autorizzato, in data 07.06.2016, in seno al Programma Nuovi Progetti di Interventi, il pagamento della prima rata, non preceduta, si badi da alcuna espressa richiesta del Comune ricorrente, come per contro sostenuto dal M.I.T.;

- **la motivazione addotta dal M.I.T., a giustificazione del mancato riconoscimento dell'importo di € 1.000.000,00, non può essere ritenuta legittima: il Comune ha subito e continua a subire una manifesta e grave ingiustizia;**

- da ultimo, in via subordinata, si osserva paradossalmente che - seguendo pedissequamente il dettato normativo in esame - il Comune di Tarvisio avrebbe il diritto ad ottenere anche il contributo relativo al Programma Nuovi Progetti di Interventi, il cui importo è pari a € 270.000,00, visto e considerato che l'art. 3, comma 4, della Convenzione stipulata tra M.I.T. e A.N.C.I. (*sub* doc. 7), preclude la sola presentazione della richiesta di contributo ai soggetti che al momento della stessa siano beneficiari del finanziamento di cui al Programma 6000 Campanili. In buona sostanza, la circostanza di diventare beneficiari del primo contributo in data successiva alla presentazione della domanda del secondo canale di finanziamento, non esclude, in linea teorica, di conseguire anche l'erogazione dei fondi a valere sul Programma Nuovi Progetti di Interventi.

SULLA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

In ordine al *fumus boni iuris* si richiama quanto già esposto.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, si rappresenta che qualora non venisse sospeso il provvedimento impugnato e il M.I.T. non darebbe corso alla richiesta formulata dal Comune di Tarvisio, in data 24.05.2016, Prot. n. 6785, con conseguente grave pregiudizio economico a danno di quest'ultimo, vista l'entità dell'importo, tenuto conto, altresì, del rilevante impatto che gli interventi da finanziare avrebbero sul territorio comunale.

* * *

Alla luce di quanto sinora esposto, il Comune di Tarvisio, in persona del Sindaco Dott. Renato CARLANTONI, come in epigrafe rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio:

- Voglia, in via cautelare, sospendere l'efficacia della nota dd. 06.06.2016, Prot. n. 12079, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, avente ad oggetto *"Programma 6000 Campanili - Comune di TARVISIO (UD) - Sentenza TAR Lazio 10622/2015 - Nuovi progetti di Interventi"*, adottando qualsivoglia provvedimento di natura cautelare diretto a garantire al Comune di Tarvisio, la liquidazione dell'importo di 1.000.000,00 di euro, relativo al Programma 6000 Campanili.
- Voglia, nel merito, annullare la nota dd. 06.06.2016, Prot. n. 12079, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali, avente ad oggetto *"Programma 6000 Campanili - Comune di TARVISIO (UD) - Sentenza TAR Lazio 10622/2015 - Nuovi progetti di Interventi"*, nonché tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali, ordinando al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di dare corso alla richiesta

formulata dal Comune di Tarvisio in data 24.05.2016, Prot. n. 6785 (*sub* doc. 3).

- Voglia condannare il Ministero resistente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di lite, ivi compreso il contributo unificato.

Con riserva di ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di formulare motivi aggiunti.

Si dimettono i seguenti documenti:

1. Sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione Terza, n. 10622/2015;
2. notifica della Sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione Terza, n. 10622/2015 presso il domicilio eletto del M.I.T.;
3. richiesta del Comune di Tarvisio, dd. 24.05.2016, Prot. n. 6785;
4. nota del M.I.T., dd. 06.06.2016, Prot. n. 12079;
5. Decreto del M.I.T., dd. 06.03.2015, n. 88;
6. richiesta di contributo del Comune di Tarvisio, dd. 12.05.2015, Prot. n. 6127;
7. Convenzione tra M.I.T. e A.N.C.I., dd. 05.03.2015;
8. nota del M.I.T., dd. 12.10.2015, Prot. n. 14872;
9. nota del Comune di Tarvisio, dd. 19.10.2015, Prot. n. 13900;
10. nota del M.I.T., dd. 07.06.2016, Prot. n. 12205;
11. deliberazione della Giunta del Comune di Tarvisio n. 127/2016;
12. determina del Comune di Tarvisio n. 308/2016.

Si dichiara che il contributo unificato ammonta ad € 650,00.

Ai fini delle comunicazioni, si riportano di seguito i recapiti:

Fax 040.348900 - PEC teresa.billiani@avvocatitriestepec.it

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

CASSA 3 /2016

Cron. 19.504 Dest. 1/3

Data Ric. 05/09/2016

Settore 1

Zona 23

Trasf. 8,24 Sp.postale 0,00

Richiedente: AVV UGO DE LUCA

Relazione di Notificazione UE TIMO GIORNO

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE

ROMA - VIA NOMENTANA, 2

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per

in addetto alla ricezione atti

Fabio Ciompi

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata, ai sensi di legge.

Roma, 05-9-2016

Firma Portiere/vicino di casa _____

L'Ufficiale Giudiziario

Compiato avviso ex art. ☐ 139 ☐ 660 c.p.c. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

Spedita Raccomandata N. _____ Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. _____ L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____ Roma, _____



ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

CASSA **3** /2016 Cron. **19.504** Dest. **2/3**

Data Ric. **05/09/2016**

Settore **6**

Zona **104**

Richiedente: **AVV UGO DE LUCA**

Relazione di Notificazione **ULTIMO GIORNO**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, PRESSO L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, IN PERSONA DEL LEG. RAPPR. PRO TEMPORE**



ROMA - VIA DEI PORTOGHESI, 12

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per _____

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone _____

Roma, _____

Firma Portiere/vicino di casa _____

Compiuto avviso ex art. ☐ 139 ☐ 660 c.p.c. Roma, _____

Spedita Raccomandata N. _____

Roma, _____

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata, con lista di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

Pervenuto ed effettuato deposito. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

Ritirata copia. _____

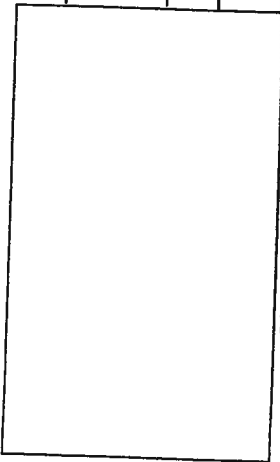
L'impiegato comunale _____

Eseguita affissione a norma di legge. Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario _____

Spedita Raccomandata A.R. N. _____

Roma, _____



È mani di CARLA GABRIELLI
Impiegata Reclutata
Oggi 5 SET 2016
L'Ufficiale Giudiziario

ORIGINALE

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

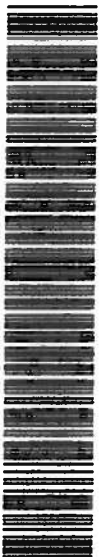
CASSA **3** /2016 Cron. **19.504** Dest. **3/3**

Data Ric. **05/09/2016** Trasl. **0,00** Sp.postale **8,40**

Richiedente: **AVV UGO DE LUCA**

Relazione di Notificazione **ULTIMO GIORNO**

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a
COMUNE DI RIVE D'ARCANO IN PERSONA DEL LEG. RAPP. PRO TEMPORE



PIAZZA I° MAGGIO, 1 - 33030 RIVE D'ARCANO (UD)

mediante spedizione a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato A.R., ai sensi dell'art. 149 c.p.c. dall'Ufficio Postale di Roma Prati.

Roma, _____

L'Ufficiale Giudiziario

N. Raccomandata _____

A mezzo del servizio postale

06 SET 2016

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Venanzio Falcioni

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
dell'atto spedito con raccomandata

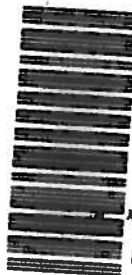
76759005555-2

(Vedi avvertenze per gli uffici)

M^r

3 L - BALZANELLI s.r.l. - CORTE DI APPELLO ROMA

AG



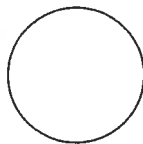
78310299589-8

Bollo dell'ufficio



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE
L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o il destinatario deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
distributore



AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(Completare in stampatello maiuscolo)

ACOPD648 DG WU
VIA F. ROSAZZA 32
31 00153 ROMA

Trieste, 2 settembre 2016

Avv. Teresa BILLIANI



RELAZIONE DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Teresa BILLIANI, difensore del Comune di Tarvisio, domiciliato presso l'Avv. Ugo DE LUCA, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche del Tribunale di Roma, ho notificato l'atto che precede a:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (C.F. 97439910585) in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Via Nomentana

2

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (C.F. 97439910585) in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Via Nomentana 2, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona del legale rappresentante in carica *pro tempore*, con sede in Roma, Via dei Portoghesi 12

ORIGINALE

Cassa: **3** /2016

Cron.: **19.504**

N.dest.: 3

Data Ric. **05/09/2016**

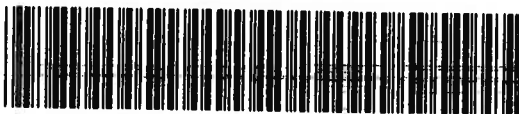
**UNEP
CORTE DI APPELLO
DI ROMA**

RICEVUTA PRESENTAZIONE ATTC

ULTIMO GIORNO

SPECIFICA

Diritti	11,63
Trasferte	11,51
10% trasferte	1,15
Dir. autenticaz.	0,00
Spesa postale	8,40
Bolli	0,00
Tot. specifica	32,69



Si rilascia ricevuta al richiedente **AVV UGO DE LUCA**
della somma versata per la notificazione dell'atto.

Data: **05/09/2016**

L'ufficiale Giudiziario _____



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

UFFICIO COPIA

È copia conforme all'originale che si
rilascia al sen. Ugo De Luca a richiesta
di _____



Sono fasciate n. _____
Roma 18 NOV 2016

Il Funzionario Responsabile

Ugo De Luca